

REGOLAMENTO GRUPPO AMC

PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI

DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE

INDICE

Introduzione	4
TITOLO I - QUADRO NORMATIVO APPLICABILE ALLE VARIE TIPOLOGIE DI CONTRATTI DI APPALTO	
Art. 1 Ambito di applicazione	6
Art. 2 Soglie comunitarie	7
Art. 3 Appalti che riguardano più settori	7
Art. 4 Regole generali	8
Art. 5 Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia	8
Art. 6 Autorizzazione a contrarre	10
Art. 7 Poteri di spesa	10
Art. 8 Le figure degli appalti pubblici	11
Art. 9 Divieto artificioso dell'affidamento	13
Art. 10 Suddivisione in lotti	13
Art. 11 Subappalti / Subaffidamenti	13
Art. 12 Calcolo del valore stimato	13
Art. 13 Soglie	14
Art. 14 Strumenti	14
Art. 15 Selezione dei partecipanti	15
Art. 16 Validità dell'offerta	15
TITOLO II - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER IMPORTI INFERIORI ALLE SOGLIE EUROPEE	
Art. 17 Procedure di affidamento	16
Art. 18 Spese in contanti	16
Art. 19 Amministrazione diretta	17
Art. 20 Affidamento diretto	18
Art. 21 Fasi dell'affidamento diretto	19
Art. 22 Determina di affidamento diretto	20
Art. 23 Individuazione dell'affidatario diretto	20
Art. 24 Controllo dei requisiti dell'affidatario diretto	20
Art. 25 Procedura negoziata	22
Art. 26 Criteri di aggiudicazione	22
Art. 27 Commissione Giudicatrice	23

Art. 28 Fasi della procedura	23
Art. 29 Decisione a contrarre	23
Art. 30 Individuazione degli operatori economici da invitare	24
Art. 31 Modalità di invito e termini per la ricezione delle offerte	25
Art. 32 Proposta di aggiudicazione	26
Art. 33 Anomalia delle offerte	26
Art. 34 Verifica dei requisiti degli operatori economici	26
Art. 35 Aggiudicazione definitiva	26
Art. 36 Affidamento dei servizi di ingegneria e progettazione	27
Art. 37 Qualificazione ed individuazione dei professionisti	27
Art. 38 Garanzie e coperture assicurative dei professionisti	27
Art. 39 Accordo Quadro	28
Art. 40 Affidamenti discendenti da accordo quadro	28
TITOLO III - NORME CONTRATTUALI	
Art. 41 Garanzie contrattuali	29
Art. 42 Penali per inadempienze	30
Art. 43 Stipula del contratto	31
Art. 44 Rinnovo e proroga del contratto	32
TITOLO IV – CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA	
Art. 45 Imballo e peso	33
Art. 46 Resa	33
Art. 47 Trasporto	33
Art. 48 Campioni di fornitura	33
Art. 49 Consegna	34
Art. 50 Collaudo	34
Art. 51 Pagamenti	35
Art. 52 Modalità di predisposizione delle contestazioni – accordo bonario	36
Art. 53 Foro competente - Arbitrato	37
Art. 54 Norme finali ed entrata in vigore	37

Introduzione

In data 31/03/2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 77 del 31 marzo 2023 il Decreto Legislativo 36/2023 (ripubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 87 supplemento ordinario n. 14 del 13/04/2023 corredato delle relative note).

Il nuovo Codice dei contratti pubblici è “entrato in vigore” il 1 aprile 2023. Ai sensi dell’art. 229 del medesimo, tuttavia, le disposizioni in esso contenute, con i relativi allegati, eventualmente già sostituiti o modificati ai sensi delle relative disposizioni, acquistano efficacia dal 1 luglio 2023.

In data 31/12/2024 è stato infine adottato il decreto “correttivo” del Codice dei contratti pubblici - D.lgs. n. 209/2024 - che ha apportato modifiche, integrazioni e correzioni a diverse disposizioni del Codice.

L’articolo 50 del Codice disciplina l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ed al comma 5 statuisce che: *“Le imprese pubbliche, per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all’articolo 14, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 146 a 152, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, se i contratti presentano un interesse transfrontaliero certo, deve essere conforme ai principi del Trattato sull’Unione europea a tutela della concorrenza. Gli altri soggetti di cui all’articolo 141, comma 1, secondo periodo, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale deve essere conforme ai predetti principi del Trattato sull’Unione europea.”*

I regolamenti delle imprese pubbliche devono pertanto essere improntati, a tutela della concorrenza, al perseguimento di finalità di carattere generale, e secondo i principi dettati del Codice dei Contratti Pubblici ed in particolare a:

- perseguire il risultato dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto con tempestività e miglior rapporto qualità e prezzo e secondo reciproca della Stazione Appaltante e dell’Operatore Economico;
- assicurare un’adeguata partecipazione e la non discriminazione di operatori economici nelle procedure di acquisizione di lavori, forniture di beni e dei servizi;
- assicurare l’imparzialità nel trattamento degli operatori economici interpellati;
- assicurare la trasparenza nella gestione delle procedure di scelta dell’operatore economico affidatario e l’adeguata motivazione dei provvedimenti adottati, conformemente a quanto stabilito dal D.lgs. 33/2013 e al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza adottati dalle Aziende del Gruppo.

Tanto premesso, il gruppo AMC ha ritenuto opportuno predisporre il presente **Regolamento per la gestione dei contratti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie** con l’obiettivo di disciplinare l’affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria nel rispetto del Trattato dell’Unione Europea a tutela della concorrenza.

Fermo restando il rispetto dei principi che sono alla base della normativa nazionale e comunitaria, attraverso il potere di “autoregolamentazione” per gli appalti sotto soglia le Aziende del Gruppo individuano gli strumenti più adatti per agire con flessibilità, efficacia, efficienza, adottando procedure improntate a criteri di snellezza nei processi di affidamento degli appalti pubblici.

Il presente regolamento si applica ai contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 14 del D.Lgs. 36/2023 affidati da A.M.C. S.p.A. in nome e per conto proprio e dalle altre società del Gruppo AMC soggette all’applicazione del codice (ad oggi AMC S.p.A., AM+ S.p.A. e AMC Reti Gas S.r.l.)

Titolo I

QUADRO NORMATIVO APPLICABILE ALLE VARIE TIPOLOGIE DI CONTRATTI DI APPALTO

Capo I

Ambito di applicazione

Articolo 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 50 comma 5, D.lgs. 36/2023, gli acquisti di lavori, beni e servizi strumentali da un punto di vista funzionale all'esercizio dell'attività di cui agli articoli dal 146 al 152 del Codice, di importo inferiore alle soglie europee di cui all'art. 14 del Codice, come periodicamente rideterminate dalla Commissione Europea, ai sensi del comma 5 dell'art. 14.

Si definiscono strumentali da un punto di vista funzionale al servizio pubblico svolto dalle Società del Gruppo gli acquisti di lavori, beni e servizi funzionalmente collegati e/o connessi ai servizi di cui agli artt. 146 (Gas ed energia termica), 147 (Elettricità), 148 (Acqua) e 149 (Servizi di trasporto).

Gli acquisti di lavori, beni e servizi **non strumentali** dal punto di vista funzionale alle attività del gruppo sono assoggettati alla normativa di diritto privato. Le Società del Gruppo possono comunque avvalersi della facoltà di applicare – anche parzialmente - il presente Regolamento per acquisti di cui al presente comma.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si considerano non strumentali i seguenti affidamenti:

- Servizi di manutenzione e noleggio hardware e macchine per ufficio (se non direttamente strumentali alla gestione dei servizi aziendali)
- Servizi di pubblicità e pubblicità legale
- Servizi di comunicazione, di stampa
- Servizi tipografici (se diversi dalla stampa bollette)
- Servizi di telefonia e telecomunicazioni (salvo l'acquisto e canoni per la gestione delle sim su contatori)
- Servizi sostitutivi di indennità mensa per il personale
- Servizi assicurativi, bancari e finanziari (se non direttamente strumentali alla gestione dei servizi)
- Servizi di somministrazione di lavoro interinale
- Servizi di manutenzione impianti elettrici, termici, condizionamento ecc. per le sedi (escluso gli impianti di produzione)
- Servizi legali
- Servizi di consulenza gestionale, tenuta libri contabili, revisione contabile
- Servizi di medicina (medicina del lavoro)
- Servizio di agenzie di viaggio per trasferte dipendenti

- Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti
- Fornitura di cancelleria e toner stampanti
- Fornitura di software e hardware (se non direttamente strumentali alla gestione dei servizi)
- Fornitura arredi
- Fornitura dispositivi telefonici e fax
- Fornitura di carburante.

Articolo 2. SOGLIE COMUNITARIE

Le soglie comunitarie, al di sotto delle quali è possibile operare secondo le regole ivi previste, sono individuate all'art. 14 del Codice dei contratti e vengono periodicamente aggiornate:

- **Appalti di lavori** sia nei settori speciali sia nei settori ordinari, la soglia di rilevanza europea è attualmente fissata in €. 5.404.000 (soglia per il 2026-2027 o il diverso nuovo valore stabilito dai decreti successivi)
- **Appalti di servizi e forniture** la soglia di rilevanza europea è attualmente suddivisa come segue:
 - €. 432.000,00 (soglia per il 2026-2027 o il diverso nuovo valore stabilito dai decreti successivi) per i settori speciali che nelle realtà aziendali delle Società del Gruppo riguardano il ciclo idrico integrato, distribuzione gas, energia termica ed elettricità, trasporti e illuminazione pubblica.
 - €. 216.000,00 (soglia per il 2026-2027 o il diverso nuovo valore stabilito dai decreti successivi) per i settori ordinari che nella realtà aziendale riguarda esclusivamente il settore cimiteriale

Articolo 3. APPALTI CHE RIGUARDANO PIU' SETTORI

Qualora il Gruppo AMC si trovi a gestire un appalto destinato all'esercizio di più' attività si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 14 commi 22 e ss. del D.lgs. 36/2023.

Capo II Principi

Articolo 4. REGOLE GENERALI

Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sotto soglia, purché i lavori, forniture e servizi da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.

Alle procedure negoziate sotto soglia europea e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) del D.Lgs. 36/2023, le disposizioni del codice dei contratti.

Articolo 5. PRINCIPI GENERALI APPLICABILI ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

L'appalto deve essere aggiudicato nel rispetto delle disposizioni e dei principi del Trattato UE, al fine di garantire condizioni di concorrenza eque all'insieme degli operatori economici invitati allo stesso, perseguibili attraverso:

- ✓ Una descrizione non discriminatoria dell'oggetto dell'appalto;
- ✓ L'uguaglianza di accesso agli atti per gli operatori economici;
- ✓ Il riconoscimento di requisiti, di qualificazioni e professionalità;
- ✓ Termini adeguati;
- ✓ Un approccio trasparente ed obiettivo.

Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel codice dei contratti pubblici ed in particolare, sono svolte nel rispetto dei principi:

- a) del risultato, che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- b) di fiducia che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;
- c) dell'accesso al mercato, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;

- d) interpretativo ed applicativo, in forza dei quali le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
 - e) di buona fede e tutela dell'affidamento che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
 - f) di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, in base ai quali la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
 - g) di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;
 - h) di autonomia contrattuale, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;
 - i) di conservazione dell'equilibrio contrattuale, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
 - j) di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;
 - k) di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
- Inoltre, le procedure sotto soglia sono improntate al rispetto dei principi:
- l) di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - m) di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - n) di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - o) di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

- p) di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- q) di sostenibilità energetica e ambientale, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- r) di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Le informazioni in merito agli atti relativi alla procedura sono garantite nel rispetto di quanto disposto dall'art. 90 del D.Lgs. 36/2023.

I concorrenti devono essere informati dell'esistenza del codice etico del GRUPPO AMC e ne devono accettare le regole.

Nella procedura non devono essere imposte condizioni o restrizioni che limitino la libertà degli operatori economici in misura superiore, e perciò sproporzionata, a quella effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo.

Non possono essere richieste garanzie o imposte penali di importo palesemente eccessivo rispetto al valore del contratto.

Si rammenta che le specifiche tecniche relative agli appalti disciplinati dal presente regolamento non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, né far riferimento a un marchio, un brevetto o un tipo, a un'origine o a una produzione specifica, che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione è consentita nel caso in cui si rendesse necessaria al fine di consentire una descrizione sufficientemente precisa e intellegibile dell'oggetto dell'appalto, a condizione che sia accompagnata dall'espressione "o equivalente".

Articolo 6. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

Il Consiglio di Amministrazione, ogni anno, con propria deliberazione, approva il budget di previsione di spesa per gli affidamenti da effettuarsi nell'esercizio successivo, con rimando al presente regolamento per l'individuazione del metodo di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Nel corso dell'anno il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare in merito a singoli progetti di lavori, approvvigionamenti o affidamenti di servizi compresi o non compresi nella deliberazione del budget previsionale.

Periodicamente il Procuratore delegato sottopone al Consiglio di Amministrazione rendicontazione ~~bimestrale~~ del budget ed eventuali richieste di modifica del medesimo.

Articolo 7. POTERI DI SPESA

Il Procuratore delegato provvede direttamente nel rispetto delle norme di legge riguardanti gli appalti pubblici, a norma dello Statuto Aziendale, sotto la propria responsabilità, entro i limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione con il presente Regolamento (art. 28 comma 2 dello Statuto Aziendale) agli appalti di lavori, forniture e servizi.

Altri soggetti con autonomia di spesa sono:

- Il delegato Datore di Lavoro per la sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/08, per le spese riguardanti la sicurezza sul lavoro;
- Il Gestore Indipendente, nominato ai sensi della delibera n. 296/2015 dell'A.E.E.G.S.I., per le spese riguardanti l'approvvigionamento di beni e servizi nell'ambito di propria competenza (distribuzione gas);
- L'Organismo di vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001 per la sua attività di controllo.

Nei su elencati casi il Procuratore delegato da' esecuzione al contratto.

Articolo 8. LE FIGURE DEGLI APPALTI PUBBLICI

Le figure degli appalti pubblici sono:

- Responsabile unico di progetto (RUP)
- Direttore lavori o Direttore dell'esecuzione (DL/DEC) (*eventuale*)
- Responsabili di fase (*eventuali*)
- Direttore operativo (*eventuale*)

Responsabile Unico Del Progetto (RUP)

Come previsto dall'art. 15 comma 2 del Codice degli Appalti le stazioni appaltanti che non sono amministrazioni pubbliche o enti pubblici individuano secondo i propri regolamenti uno o più soggetti a cui affidare i compiti propri del Responsabile del Procedimento (RUP), ed ai sensi dell'art. 141 comma 4 lettera b) del Codice degli Appalti le imprese pubbliche prevedono nei propri regolamenti una disciplina di adattamento delle funzioni del RUP alla propria organizzazione.

Le Aziende del gruppo AMC hanno nominato con formale incarico a "monte" il personale a cui affidare il ruolo di RUP per le procedure di appalto per ogni settore aziendale configurato nel budget, con la facoltà di individuare puntualmente diverso RUP se del caso.

Tra i compiti propri del RUP rientrano:

- la cura delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti
- la direzione dell'esecuzione del contratto
- la vigilanza sull'operato del direttore dei lavori, sulla commissione di collaudo/verificatore regolare esecuzione
- la valutazione sull'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'avvio della procedura di accordo bonario

Le funzioni di RUP non potranno coincidere con le funzioni di progettista o di direttore dei lavori per interventi di importo superiore pari o superiore alla soglia comunitaria, e nel caso di progetti integrali o di lavori di speciale complessità o particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico.

Le funzioni di RUP per gli affidamenti di servizi e forniture non potranno altresì coincidere con le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto nel caso di prestazioni di importo superiore alla soglia comunitaria, o nel caso di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero

che richiedono una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità ovvero per ragioni organizzative interne.

Il RUP si avvale del supporto dei responsabili di Fase, dei Direttori dei Lavori e dell'Esecuzione

Direttore dei Lavori (DL) o Direttore dell'esecuzione (DEC)

Il gruppo AMC ha incaricato a "monte" il personale a cui affidare il ruolo di Direttore dei Lavori per le procedure di affidamento Lavori per ogni settore aziendale, con la facoltà di individuare puntualmente diverso D.L. se del caso.

L'individuazione della figura del Direttore dell'esecuzione (servizi e forniture) viene valutata di volta in volta in base all'importo ed all'oggetto dell'appalto. Qualora non individuato coinciderà con la figura del RUP.

I compiti del Direttore dei lavori o dell'esecuzione si sostanziano nel coordinamento, nella direzione, nel controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne il regolare compimento nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte. In particolare il Direttore dei lavori o dell'esecuzione si occupa di:

- provvedere al controllo della spesa legata all'esecuzione, attraverso la tenuta della contabilità del contratto;
- segnalare al RUP eventuali ritardi disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione delle penali;
- comunicare al RUP le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici;
- ordinare le sospensioni e riprese dell'esecuzione del contratto;
- segnalare al RUP sinistri alle persone o danni alle cose;
- controllare le imprese subappaltatrici e l'esecuzione delle attività autorizzate;
- redigere il certificato attestante l'ultimazione dei lavori o delle prestazioni;
- emettere il certificato di regolare esecuzione che deve essere confermato dal RUP.

Responsabili Di Fase

A supportare il RUP si affianca, oltre alla tradizionale figura del Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione, l'eventuale figura del Responsabile di fase con il compito di governare la fase di progettazione, la fase di affidamento del contratto o la fase di esecuzione del contratto. I Responsabili di fase sono di supporto alle attività del RUP, definendo gli aspetti e le caratteristiche dell'affidamento nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli e degli indirizzi dati dal ~~Direttore Generale~~ Direttore Servizi Centralizzati e Affari Societari e dal Consiglio di Amministrazione.

Nella Realtà aziendale i responsabili di fase di progettazione sono i seguenti:

- Responsabile della fase di Progettazione è il "Richiedente" l'appalto, il quale può coincidere con la figura del RUP, e predispone gli atti di gara (Capitolati tecnici, elaborati grafici, ecc.)
- Responsabile della fase di Affidamento è l'Ufficio Appalti/Ufficio Acquisti, che conduce tutta la procedura di affidamento mediante la Piattaforma di gestione degli appalti

- Responsabile della fase Esecutiva è solitamente coincidente con la figura del DEC, del DL oppure dello stesso RUP che svolge la funzione di Direttore dell'esecuzione (per gli appalti nei quali non è obbligatorio nominare un soggetto distinto a cui affidare la direzione dell'esecuzione/dei lavori).

Direttore Operativo

Infine, sia il Direttore dell'esecuzione sia il RUP (quando svolge le funzioni di Direttore dell'esecuzione) possono avere alle proprie dipendenze Direttori operativi con funzioni ausiliarie.

Articolo 9. DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO

Un contratto non può essere artificialmente frazionato al fine di eludere l'applicazione di alcune norme del presente Regolamento o quelle del Codice degli appalti.

In particolare non possono essere disposti affidamenti per periodi inferiori all'anno allorché si riferiscano a prestazioni di servizio di carattere continuativo annuale.

Articolo 10. SUDDIVISIONE IN LOTTI

Al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, il gruppo AMC, ove vi sarà la possibilità, tenuto conto dell'importo contrattuale, suddividerà gli appalti in lotti funzionali sempreché sia assicurata la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ogni singola parte dell'opera, fornitura o servizio.

Articolo 11. SUBAPPALTI / SUBAFFIDAMENTI

I contratti di subappalto o i subcontratti devono riportare a pena di nullità la clausola sugli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo la normativa vigente.

Articolo 12. CALCOLO DEL VALORE STIMATO

Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento si tiene conto del valore stimato dello stipulando contratto calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Il calcolo del valore stimato è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso. Per i contratti di durata pluriennale si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi.

Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art. 14 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 13. SOGLIE

L'Azienda, fermo restando quanto previsto negli artt. 14 e 50 del D.lgs. 36/2023 e nelle successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, ha determinato diverse soglie di riferimento per l'esperimento delle singole procedure di gara e/o selezione in relazione alle proprie esigenze e valutazioni. Si rimanda a quanto previsto nei successivi relativi articoli.

Articolo 14. STRUMENTI

Gli strumenti principali individuati dal Regolamento allo scopo di autoregolamentare gli affidamenti e gestiti attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica – ad eccezione dello strumento di cui all'ultimo punto - sono i seguenti:

- Albi di esecutori di lavori, fornitori di beni e servizi diversi.
- Avvisi di manifestazione d'interesse pubblicati sul sito della Stazione Appaltante.
- Procedure per acquisizione di FORNITURE E SERVIZI compresi gli incarichi di Servizi di Ingegneria ed Architettura.
- Procedure per affidamento di LAVORI PUBBLICI.
- Acquisto mediante convenzioni e accordi quadro stipulati da CONSIP e attraverso il mercato elettronico.

Albi

Al fine di garantire la trasparenza, la parità di trattamento e la non discriminazione nei processi di acquisto e/o affidamento attraverso procedura selettiva, il Gruppo ha istituito un proprio SISTEMA DI QUALIFICAZIONE gestito attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica di cui sopra nel quale iscrivere tutte le imprese richiedenti dotate dei requisiti morali, tecnici, economico-finanziari richiesti dalle norme sugli appalti.

Tale Sistema di qualificazione, distinto per sezioni (Lavori-Forniture-Servizi- Servizi di Ingegneria e Architettura-Servizi Legali e Notarili) dà origine a specifici Albi oggetto di costante implementazione ed aggiornamento e dai medesimi saranno attinti gli operatori economici da invitare alle selezioni sulla base di un criterio di scelta fondato sulla rotazione degli affidamenti rientranti nello stesso settore merceologico o categoria di opere o settore di servizi, nonché in base alle fasce di valori cui sono suddivisi gli Albi.

Ai sensi dell'art. 49 comma 6 del D. Lgs. 36/2023, Le Società del Gruppo AMC si riservano la facoltà di derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

Consip

Il gruppo AMC è accreditato presso CONSIP S.p.A. e può quindi usufruire del sistema di approvvigionamento delle Convenzioni stipulate ex art. 26 L. n. 488/1999.

Mercato Elettronico

GRUPPO AMC è accreditata per l'acquisizione di beni e servizi offerti a catalogo su sistema MEPA.

Articolo 15. SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

La selezione degli operatori economici per le gara di importo inferiore alla soglia comunitaria è disciplinata nel successivo TITOLO II del presente.

Articolo 16. VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerta degli operatori economici è vincolante per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, salvo diversa indicazione nel bando o nell'invito.

Titolo II

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER IMPORTI INFERIORI ALLE SOGLIE EUROPEE

Capo I Procedure

Articolo 17. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Si precisa che tutte le procedure che seguono - ad eccezione delle spese in contanti - saranno gestite attraverso l'utilizzo di Piattaforma telematica per le procedure di appalto ai sensi del codice degli appalti.

Per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di cui al presente Regolamento il gruppo AMC potrà procedere attraverso:

- SPESE IN CONTANTI
- AMMINISTRAZIONE DIRETTA
- AFFIDAMENTO DIRETTO
- PROCEDURA NEGOZIATA

Fermo restando quanto sopra indicato, il gruppo AMC è comunque libera di procedere ad affidare lavori, forniture e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria tramite l'espletamento delle procedure aperte, ristrette o negoziate precedute da pubblicazione dell'avviso di gara, quando a proprio insindacabile giudizio, e in relazione all'appalto di cui trattasi, ritenga che l'adozione delle predette procedure sia maggiormente corrispondente ai propri interessi.

In tal caso le predette procedure si svolgeranno in conformità alla normativa di settore applicabile, ai sensi del D.lgs. 36/2023.

Articolo 18. SPESE IN CONTANTI

Per mezzo di un servizio interno di cassa si effettuano spese di modesta entità relative ad acquisti urgenti o prestazioni di pronto intervento, nonché spese che non è possibile effettuare mediante preventiva ordinazione di spesa.

Il Fondo Cassa è istituito presso la sede aziendale al quale è preposto l'Ufficio Contabilità. Il Direttore autorizza il versamento iniziale ed i relativi reintegri della cassa il cui valore massimo di dotazione è di €. 2.500,00.

Per ogni singola spesa devono essere allegati i documenti giustificativi.

Le procedure da seguire per la gestione dei fondi assegnati sono le seguenti:

- a) la spesa in contanti viene autorizzata dall'Ufficio Contabilità su apposito modello;
- b) l'incaricato dell'acquisto e/o della richiesta di prestazione provvede direttamente e procede al contestuale pagamento dopo aver accertato che i beni ritirati e/o le prestazioni ricevute corrispondano a quanto richiesto. Ogni acquisto e/o prestazione deve essere documentato da fattura o ricevuta secondo la normativa fiscale vigente;
- c) viene assegnato un registro informatico per le operazioni di entrata e di uscita: nella colonna "entrate" sono indicati la data e l'importo del fondo assegnato, l'importo dei reintegri e quello di eventuale ulteriore assegnazione di fondo; nella colonna "uscite" sono indicate le spese sostenute specificando la ditta fornitrice, il numero della fattura, la data e l'importo oppure il nome del soggetto che ha ricevuto il pagamento se questi non è tenuto ad emettere fattura o ricevuta;
- d) le fatture relative agli acquisti e/o prestazioni devono sempre recare la dicitura "pagato" e la firma per merce ricevuta e/o per prestazione effettuata.
- Tutte le spese effettuate in contanti, regolarmente autorizzate dal responsabile, sono annotate nel relativo registro.
Il rendiconto delle spese, è sottoposta a verifica periodica al Revisore.

Articolo 19. AMMINISTRAZIONE DIRETTA

L'Amministrazione diretta consiste in interventi effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del RUP.

Capo II Affidamenti diretti

Articolo 20. AFFIDAMENTO DIRETTO

Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.

Possono essere disposti con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del Codice dei Contratti, i contratti di forniture e servizi di importo inferiore a € 140.000 e di lavori di importo inferiore a €. 150.000, previa indicazione delle motivazioni che giustificano il ricorso a tale affidamento da parte del RUP, anche sulla base delle relazioni dei coordinatori di settore; le motivazioni potranno essere supportate da preliminari indagini di mercato, mediante valutazione comparativa di preventivi di spesa o offerte fornite da due o più operatori economici individuati tra gli iscritti agli Albi di cui al Sistema di Qualificazione Aziendale e/o mediante consultazioni di mercato, indagini di mercato e secondo i seguenti scaglioni di importo:

- Da 0 a 49.999,99 €.: procedura mediante richiesta anche solo di unico preventivo
- Da 50.000,00 €. a 139.999,99 € (per servizi e forniture) e 149.999,99 € (per lavori): procedura mediante richiesta di preventivi/offerte a tutti gli Operatori Economici iscritti nel sistema di qualificazione, qualora presenti, ovvero ad almeno n. 3 Operatori economici individuati sul mercato in caso di assenza di iscritti o in caso di categorie merceologiche non presenti nel Sistema di Qualificazione.

Il RUP, qualora lo ritenga necessario, si riserva tuttavia la facoltà di interpellare anche solo un Operatore Economico fino alle soglie previste dal succitato art. 50 per l'affidamento diretto, giustificando la scelta nella Decisione a contrarre.

Possono, altresì, essere disposte con affidamento diretto quelle spese di importo superiore a quello indicato nel precedente comma, nei seguenti casi:

- ove ricorrano le condizioni di cui agli artt. 158 o 76 del D.lgs 36/2023.
- in tutte le ipotesi in cui vi siano necessità e urgenze correlate alle esigenze primarie dell'Azienda, quali a titolo esemplificativo:
 - ✓ ricambi specifici per garantire il corretto funzionamento di impianti, macchinari e attrezzature in dotazione, ivi compresi gli automezzi;
 - ✓ manutenzione specialistica di impianti, macchinari e attrezzature, ivi compresa l'assistenza hardware e software laddove necessaria a salvaguardare la corretta gestione e la sicurezza dei sistemi gestionali aziendali;
 - ✓ integrazione di macchinari e attrezzature già forniti o forniture complementari effettuate dal fornitore originario per la sopravvenuta necessità di ampliamento di impianti esistenti e qualora il cambio di fornitore comporti incompatibilità o difficoltà tecniche o costi sproporzionati o rischi di disomogeneità e/o malfunzionamento del sistema;
 - ✓ servizi di consulenza professionale, relativamente ai quali sia richiesta un'elevata affidabilità e fiduciarità.

- nei casi in cui l'esclusività del bene sul mercato renda ostativo l'esperimento di una procedura con più interlocutori. In questi casi la motivazione e/o la documentazione relativa a tale esclusività deve essere di corredo alla documentazione dell'affidamento di che trattasi. Tali ipotesi dovranno essere comprovate in apposito documento redatto dal RUP che riporti le specifiche motivazioni in relazione alle quali è possibile derogare alle ordinarie procedure per il caso di specie, contattando anche un solo soggetto.

Saranno disposte direttamente e per qualsiasi importo, senza necessità di confronto concorrenziale, le spese relative a:

- a) le inserzioni pubblicitarie, es: avvisi agli utenti, comunicazioni di indizione di sciopero, ricerca personale, indizione di gara d'appalto, ecc.;
- b) l'acquisto di riviste di carattere tecnico e amministrativo, di giornali e pubblicazioni di vario genere e l'abbonamento a periodici ed agenzie di informazione;
- c) la partecipazione a convegni, seminari, congressi, conferenze e riunioni, ivi comprese quelle per viaggi e trasferte;
- d) servizi alberghieri e di ristorazione;
- e) servizi di trasporto per via ferroviaria e aerea;
- f) l'espletamento di concorsi, corsi e seminari di formazione;
- g) spese per contratti di sponsorizzazione;
- h) le attività di rappresentanza degli organi di Amministrazione;
- i) servizi postali e telegrafici;
- j) operazioni di sdoganamento di materiali importati;
- k) imposte e tasse in genere (quali bollo e valori bollati, registro, vidimazioni libri, compenso su ruolo per servizio di riscossione, raccolta di rifiuti solidi urbani, ecc.);
- l) diritti e contributi per il rilascio di concessioni edilizie, per licenze apertura e/o occupazione suolo e sottosuolo, per passi carrabili, per visure metriche, catastali ed ipotecarie, per licenze relative a sottostazioni elettriche, distributori di carburante e depositi oli minerali, per licenze di esercizio di depositi, officine ed uffici, per tasse di concessione e omologazione ascensori e sollevatori, ecc.;
- m) tasse di circolazione veicoli aziendali;
- n) pagamento di multe ed ammende, salva rivalsa nei confronti dei responsabili delle infrazioni.

Articolo 21. FASI DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO

L'affidamento diretto avviene mediante le seguenti fasi:

- 1) predisposizione dei documenti per la richiesta del preventivo/offerta a cura del RUP, dell'Ufficio Acquisti/Appalti e della relativa struttura a supporto e della decisione a contrarre
- 2) consultazione dell'albo fornitori o svolgimento di indagini di mercato eventualmente anche a mezzo di avvisi a manifestare interesse per l'individuazione degli operatori economici da interpellare

- 3) richiesta di presentazione del preventivo/offerta
- 4) eventuale verifica dei requisiti
- 5) comunicazione di affidamento
- 6) la stipula del contratto

Articolo 22. DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO

Nel caso di affidamento diretto è possibile procedere tramite la “Decisione a contrarre”, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

Nel provvedimento di affidamento diretto saranno specificati l’oggetto dell’affidamento, l’importo, l’affidatario, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale e eventuali requisiti di carattere speciale.

Articolo 23. INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDATARIO DIRETTO

Le Società del Gruppo individuano gli operatori per la presentazione del preventivo/offerta mediante:

- richiesta di presentazione di preventivo/offerta agli iscritti all’albo fornitori nella Sezione, Categoria e relativa Sottocategoria– qualora presente;
- in caso di assenza di una specifica categoria nel Sistema di Qualificazione o in assenza di iscritti nella relativa categoria, si procederà con individuazione di Operatori Economici idonei sul mercato, anche attraverso avvisi di manifestazione di interesse.
- strumenti a disposizione del Mercato elettronico

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui al presente regolamento, la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

Nelle procedure relative agli affidamenti diretti potrà essere tenuta in considerazione anche l’affidabilità dimostrata dagli operatori economici nell’esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, fatto salvo in ogni caso il rispetto del principio di rotazione e comunque con congrua motivazione in ordine alla scelta dell’affidatario.

Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro è consentito derogare all’applicazione delle disposizioni in merito alla rotazione.

Articolo 24. CONTROLLO DEI REQUISITI DELL’AFFIDATARIO DIRETTO

Il gruppo AMC potrà verificare il possesso dei requisiti minimi di idoneità professionale (iscrizione CCIAA o Albo professionale) e capacità tecnica, proporzionali all’oggetto e valore del contratto nei confronti dei soggetti affidatari.

Inoltre, le Società del Gruppo, verificheranno il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 94 e ss. del D.lgs. 36/2023, dichiarati in sede di offerta, a mezzo del Sistema FVOE sul portale dell’Anac come segue:

-
- a) per appalti di valore inferiore ad € 40.000, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva e/o DGUE il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Le Società del Gruppo procederanno alla verifica a campione in media del 12% degli affidamenti mensili.
- b) per gli appalti di valore pari ad € 40.000, sino a, rispettivamente, € 139.999,00 per i servizi e forniture e 149.999,00 per gli appalti di lavori, la Stazione appaltante procederà ad effettuare tutte le verifiche di cui al D.Lgs. 36/2023

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, alla eventuale escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 6 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Capo II Procedura Negoziata

Articolo 25. PROCEDURA NEGOZIATA

L'affidamento di lavori, di forniture e servizi avviene mediante PROCEDURA NEGOZIATA consistente nell'interpello di soggetti affinché presentino offerte omogenee a parità di condizioni.

Le procedure negoziate sotto soglia vengono indette per l'affidamento di:

- **Forniture e servizi di importo sino alla soglia comunitaria: € 432.000,00 per i settori speciali ed inferiori ad € 216.000,00 per i settori ordinari (soglie per il 2026-2027 o diversi nuovi valori stabiliti dai decreti successivi).**

La Stazione Appaltante al fine dell'affidamento procede alla consultazione mediante procedura negoziata con inoltro di lettera di invito ad almeno numero 5 operatori economici, individuati come al successivo art. 30.

- **Lavori di importo a partire da € 150.000 e sino alla soglia comunitaria: € 5.404.000,00 (soglia per il 2026-2027 o diversi nuovi valori stabiliti dai decreti successivi)**

La Stazione Appaltante al fine dell'affidamento procede alla consultazione mediante procedura negoziata con inoltro di lettera di invito, in base agli importi, agli operatori economici individuati come all'art. 30 del presente e secondo i seguenti scaglioni di importo:

- n. 5 operatori economici per affidamenti da 150.000,00 € e sino 999.999,99 €
- n. 10 operatori economici per affidamenti da 1.000.000,00 € e sino alla soglia comunitaria

Le Società del gruppo si riservano tuttavia la facoltà di procedere con procedura negoziata anche per importi inferiori alle suddette soglie.

Per valori pari o superiori alla soglia comunitaria si farà ricorso alle procedure ordinarie, salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 8 del Codice dei Contratti.

Articolo 26. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La scelta dei criteri applicabili sarà rimessa alla discrezionalità della Stazione appaltante.

Salvo quanto previsto dall'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, resta facoltà delle Società del gruppo AMC applicare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa qualora sia necessaria la valutazione su criteri oggettivi quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. In tal caso qualora i criteri di valutazione siano tutti di carattere quantitativo (ad esempio solo prezzo e tempo) le Società del

Gruppo AMC non provvederanno alla nomina della Commissione Giudicatrice di cui agli artt. 51 e 93 del D.lgs. 36/2023 e l'offerta tecnico-economica sarà contenuta in un'unica busta.

Articolo 27. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

Le sedute della commissione devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche, la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici.

Articolo 28. FASI DELLA PROCEDURA NEGOZIATA

La procedura negoziata sotto soglia si sviluppa nelle seguenti fasi:

- 1) predisposizione dei documenti di gara a cura del RUP, dell'Ufficio Acquisti/Appalti e della relativa struttura a supporto e della decisione a contrarre
- 2) consultazione dell'albo fornitori o svolgimento di indagini di mercato a mezzo di avvisi a manifestare interesse per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo
- 3) confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati
- 4) proposta di aggiudicazione al potenziale contraente
- 5) la scelta dell'affidatario
- 6) verifica dell'eventuale anomalia delle offerte e dei requisiti
- 7) aggiudicazione definitiva
- 8) la stipula del contratto

Articolo 29. DECISIONE A CONTRARRE

La "Decisione a contrarre" viene redatta preventivamente dal RUP (o per il tramite del "Richiedente") e sottoscritta ai fini dell'approvazione ed autorizzazione da parte del Procuratore con potere di impegnare la Società verso l'esterno, e deve specificare:

- l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
- l'interesse che si intendono soddisfare;
- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta
- gli elementi essenziali del contratto;

- le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
- le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare;
- l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi;
- qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare;
- sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni. La motivazione può evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporti oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
- il criterio per la scelta della migliore offerta;
- il nominativo del RUP;
- l'importo massimo dell'affidamento

Articolo 30. INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE

Gli Operatori Economici da interpellare nelle procedure negoziate di cui sopra, sono selezionate con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche della fornitura/servizio o categoria di lavori mediante:

▪ **Albi di cui al Sistema di Qualificazione del Gruppo AMC**

Tale sistema di qualificazione, istituito dal gruppo AMC è soggetto ad aggiornamento continuo e possono iscriversi gli operatori economici che ne facciano richiesta, dichiarando di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e indicando specifiche esperienze nei settori e/o nelle relative categorie merceologiche in cui sono suddivisi gli Albi.

L'invito è rivolto a tutti gli Operatori Economici iscritti nella relativa categoria del Sistema di Qualificazione ovvero viene limitato a solo alcuni di essi salvo giustificata motivazione da inserire nella decisione a contrarre. Il Sistema di Qualificazione, sempre aperto a nuove iscrizioni, è costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale viene rappresentata la volontà di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L'avviso ed il Regolamento del Sistema di Qualificazione è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo delle Società del Gruppo AMC, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti".

L'applicazione del principio di rotazione non si rende necessario nelle seguenti ipotesi:

- nel caso in cui non venga prevista nessuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati nella specifica categoria dell'albo fornitori.
- Qualora, escludendo l'operatore uscente, non si raggiungesse il numero minimo di operatori economici da invitare previsto dall'art. 50, comma 1 del D.Lgs. 36/2023

▪ **Avvisi di manifestazione di interesse**

Qualora all'interno dei suddetti Albi non siano presenti specifiche categorie oggetto di affidamento ovvero operatori economici in numero sufficiente per le procedure a partire da € 140.000,00 per servizi e forniture ed € 150.000,00 per lavori, si procederà mediante la pubblicazione di un invito di manifestazione di interesse, atto ad individuare i soggetti necessari a raggiungere le soglie minime individuate negli articoli precedenti; l'invito a manifestare l'interesse conterrà: il numero degli operatori economici si intende invitare alla procedura, il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, requisiti di idoneità tecnica-professionale e di capacità economico-finanziaria, i criteri di selezione degli operatori economici e le modalità per prendere contatto se interessati con la stazione appaltante.

Qualora, nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori sarà effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, che saranno esplicitamente indicati nel medesimo. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi saranno consentiti in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per la Stazione Appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze saranno esplicitate nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

L'avviso di manifestazione di interesse viene pubblicato sul profilo di committente e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

L'indagine di mercato mediante avviso di manifestazione di interesse non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.

Articolo 31. MODALITA' DI INVITO E TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE

Per le procedure negoziate su descritte gli operatori economici saranno invitati a presentare offerta tramite una Lettera d'invito e mediante l'utilizzo della Piattaforma telematica di cui sopra.

Nello stabilire i termini per la ricezione delle offerte dovranno essere tenute in considerazione la natura e la complessità dei servizi/forniture, il tempo che si ritiene necessario per la preparazione delle offerte e quello per gli eventuali sopralluoghi, anche in considerazione del criterio di aggiudicazione prescelto, e comunque, non potranno essere inferiori a 10 giorni dalla data della lettera d'invito. Solo in caso di oggettive ed eccezionali circostanze, non imputabili alla società, il Responsabile del Procedimento ha la facoltà, con decisione motivata, di ridurre tali termini.

Articolo 32. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico.

La Stazione Appaltante, nelle procedure negoziate con lettera invito, a seguito all'apertura delle offerte alla redazione del/dei Verbale/i di gara, alla proposta di aggiudicazione dando contestualmente avvio alle verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Articolo 33. ANOMALIA DELLE OFFERTE

Per gli affidamenti aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo è prevista la valutazione delle offerte anormalmente basse, con esclusione automatica delle stesse ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 34. VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 94 e ss. del D.lgs. 36/2023, dichiarati in sede di offerta, avviene a mezzo del Servizio FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) di Anac. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, salvo condizione risolutiva.

Articolo 35. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

La Stazione Appaltante, completate con esito positivo le predette verifiche, l'Azienda predispose l'aggiudicazione definitiva e la richiesta della documentazione necessaria alla stipula del contratto che sarà sottoscritto entro i successivi 30 gg., salvo motivato e concordato differimento del termine. Negli affidamenti sotto soglia non trova applicazione il termine dilatorio (stand-still period).

Capo III

Servizi di Ingegneria e progettazione

Articolo 36. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E PROGETTAZIONE

Per l'affidamento di servizi di architettura, ingegneria e progettazione si rimanda alla specifica disciplina dettata per gli affidamenti di forniture e servizi dettagliate ai precedenti articoli del presente Regolamento.

Quanto al criterio da utilizzare per i servizi in argomento, verrà il criterio di aggiudicazione dell'OEPV basato sul miglior rapporto qualità/prezzo per gli affidamenti di importi pari o superiori a 140.000,00 euro, ravvisandosi, al di sotto del predetto limite di valore, un'ipotesi di affidamento diretto, per il quale non vengono presi in considerazione criteri di aggiudicazione.

Articolo 37. QUALIFICAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEI PROFESSIONISTI

Per gli incarichi in oggetto, i professionisti da interpellare saranno selezionati dall'Albo istituito dal gruppo AMC ed al quale possono iscriversi i soggetti che ne facciano richiesta, che abbiano dichiarato di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale ed attestato specifiche esperienze nelle categoria in cui è suddiviso l'Albo.

Per gli incarichi di importo pari e superiore a €. 140.000,00, qualora non risultino iscritti un numero sufficiente di Professionisti, si procederà mediante la pubblicazione di un invito di manifestazione di interesse, ad individuare, tramite sorteggio, il numero dei soggetti necessari a raggiungere le soglie minime individuate negli articoli precedenti; l'invito a manifestare l'interesse conterrà: il numero massimo dei suddetti operatori che saranno invitati alla procedura, il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, requisiti di idoneità tecnica-professionale, i criteri di selezione degli operatori economici e le modalità per prendere contatto se interessati con la stazione appaltante.

Articolo 38. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE DEI PROFESSIONISTI

Nelle procedure di affidamento degli incarichi per servizi in oggetto il gruppo AMC ha facoltà di richiedere la garanzia definitiva ex art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023. Per incarichi di progettazione il Professionista dovrà essere in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile e professionale.

Capo IV Accordi Quadro

Articolo 39. ACCORDO QUADRO

Per l'affidamento di lavori, di servizi e di forniture di tipo omogeneo e ripetitivo, le Società del Gruppo possono ricorrere allo strumento dell'Accordo Quadro di cui all'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, con cui definire le prestazioni ed i soggetti aggiudicatari che potranno essere oggetto di affidamento al ricorrere delle effettive necessità, senza alcun vincolo al raggiungimento dell'importo massimo complessivamente stimato. Ciò consente un risparmio di tempi e di costi in quanto si può attivare la prestazione/fornitura necessaria a "semplice chiamata" con la stipula di un contratto o di un ordine discendente.

Per l'affidamento dell'accordo quadro si rimanda alla specifica disciplina dettata ai precedenti articoli del presente Regolamento.

Articolo 40. AFFIDAMENTI DISCENDENTI DA ACCORDO QUADRO

L'affidamento dei singoli appalti discendenti da accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal Codice degli appalti:

- se l'accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. Qualora necessario, la stazione appaltante può consultare per iscritto l'operatore economico al fine di completare l'offerta.
- se l'accordo quadro concluso con più operatori economici la Stazione Appaltante può procedere delle seguenti modalità:
 - a) senza riapertura di confronto competitivo, quando l'accordo quadro contenga tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive, stabilite nei documenti di gara dell'accordo quadro, per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo effettuerà la prestazione; l'individuazione dell'operatore economico che effettuerà la prestazione avviene con decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione;
 - b) con riapertura di un confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture;
 - c) in parte senza la riapertura del confronto competitivo e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo, conformemente a quanto previsto dalle precedenti lettere a) e b).

TITOLO III

NORME CONTRATTUALI

Articolo 41. GARANZIE CONTRATTUALI

Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, le Società del Gruppo non richiedono le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

Le Società del Gruppo hanno facoltà di richiedere le garanzie di seguito dettagliate.

A. Garanzia Del Fornitore

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, è facoltà dell'Azienda richiedere all'aggiudicatario le seguenti garanzie:

- garanzia di buon funzionamento del prodotto/servizio fornito;
- garanzia, in caso di appalto di lavori, per le difformità e i vizi dell'opera, oltre a quanto previsto dall'art. 1669 Codice Civile.

Tali garanzie della durata di 24 mesi decorrono:

- Per le forniture e, se applicabile, per i servizi, in alternativa:
 - dalla consegna del materiale;
 - dall'accettazione dello stesso, se sussiste una procedura formalizzata per l'accettazione;
 - dall'ultimo collaudo favorevole;
 - dalla scadenza del periodo di manutenzione se conforme agli usi.
- Per gli appalti di lavori:
 - dal favorevole certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

B. Garanzia di esecuzione contratti (Cauzione Definitiva)

Per i contratti stipulati, le Società del gruppo AMC richiedono una garanzia di esecuzione nelle modalità e misure previste dall'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 nelle forme e modalità previste dall'art. 106 commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo decreto.

E' facoltà delle Società del Gruppo non richiedere la garanzia definitiva nei seguenti casi:

- contratti di importo inferiore a 40.000 €, in considerazione dell'importo dell'affidamento ed al fine di ottenere un miglioramento del prezzo di aggiudicazione nonché più ampia partecipazione

- contratti di servizi intellettuali e di consulenza, le Società del gruppo AMC si riservano la facoltà di non richiedere la presentazione della cauzione definitiva

- per appalti ad esecuzione immediata

Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

Per contratti ad esecuzione continuata dove per la natura del contratto non è previsto collaudo, la cauzione avrà validità fino al termine del contratto stesso e comunque fino a dichiarazione di svincolo del gruppo AMC.

C. Garanzia ulteriore per i contratti di lavori

Nel contratto di appalto o nell'ordine, il gruppo AMC in considerazione dell'entità dei lavori valuterà se richiedere ai fini del pagamento della rata di saldo la trasmissione di una garanzia fideiussoria pari all'importo della rata più gli interessi legali della durata di anni due.

Qualora il pagamento della prestazione avvenga in una sola soluzione, la garanzia fideiussoria sarà pari alla rata di saldo più interessi di legge.

D. Polizza Assicurativa

Il gruppo AMC, per appalti di lavori in considerazione dell'entità degli stessi valuterà se richiedere all'Appaltatore una polizza assicurativa del tipo "All Risk", da stipulare con primarie Compagnie di Assicurazione, a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'appalto e che dovrà avere un massimale adeguato al rischio effettivo.

La polizza dovrà anche coprire gli eventuali danni a terzi, compresi i dipendenti del gruppo AMC o persone da quest'ultima incaricate per specifiche attività nell'ambito del contratto.

La polizza deve essere valida fino al termine di esecuzione del contratto ovvero fino alla scadenza del periodo di manutenzione; per i lavori, la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

E. Fidejussione a tutela della responsabilità solidale art. 29 d.lgs. 276/2003

Per gli affidamenti di importo superiore ad €. 40.000,00 che richiedono l'impegno di manodopera il Gruppo AMC valuterà se richiedere all'appaltatore la stipula di una fidejussione pari al 10% del valore dell'appalto che dovrà valere entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto, al fine della tutela della responsabilità solidale di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i.

Articolo 42. PENALI PER INADEMPIENZE

Per i contratti di appalto di lavori, prestazioni di servizio e forniture, il gruppo AMC nel capitolato d'oneri stabilirà le penali per ritardo nell'adempimento e/o inadempimento.

La penalità potrà essere applicata all'Appaltatore come previsto dal relativo contratto o disciplinare o capitolato d'oneri.

Indipendentemente dall'applicazione delle penali sopra indicate, nel caso in cui per negligenza dell'Appaltatore lo sviluppo esecutivo del contratto non fosse tale da assicurarne il compimento nel tempo prefissato ovvero nel caso sia accertata dal responsabile del procedimento una condotta dei lavori visibilmente insufficiente a mantenere i termini di consegna richiesti, il gruppo AMC ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.

Non si darà luogo all'applicazione di penalità qualora siano dovuti a causa di forza maggiore, che siano riconosciuti come tali per iscritto dal responsabile del procedimento ed approvati dal gruppo AMC.

Articolo 43. STIPULA DEL CONTRATTO.

La formalizzazione dell'affidamento avverrà dopo la presentazione della documentazione richiesta e dell'eventuale verifica dei requisiti oggetto di autocertificazione e dell'eventuale verifica preliminare in ottemperanza alla vigente normativa (antimafia, DURC, cauzione definitiva, etc.). La verifica potrà essere effettuata successivamente alla formalizzazione dell'affidamento sotto condizione risolutiva del contratto.

A seguito dell'aggiudicazione definitiva e previo rilascio da parte dell'aggiudicatario della cauzione definitiva e delle polizze assicurative, se richieste, e, in caso di appalto di lavori del Piano di sicurezza come regolato dal D.Lgs. 81/2008, si procede alla stipula del contratto, nelle forme sotto indicate, salvo il caso di differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La formalizzazione dell'affidamento, tenuto conto del valore, può avvenire mediante:

- **semplice corrispondenza commerciale per importi inferiori a € 3.000,00** per mezzo di invio di accettazione del preventivo/offerta a mediante la Piattaforma di gestione degli appalti
- **ordine per importi a partire da € 3.000,00 e fino alla soglia comunitaria per affidamenti di servizi e forniture e € 500.000,00 per affidamenti di lavori**, emesso da taluna delle Società del gruppo AMC con firma autografa e sottoscritto per accettazione dall'aggiudicatario (con richiamo delle condizioni contrattuali previste dalla lettera di invito o dai disciplinari/capitolati, preliminarmente accettate dall'appaltatore/fornitore in fase di presentazione dell'offerta, oltre ai prezzi definitivi concordati), con la medesima modalità;
- **scrittura privata** con firma digitale ed una copia con firma autografa **per affidamenti di importo superiore alle soglie comunitarie di servizi e forniture e € 500.000,00 per affidamenti di lavori**. Le Società del Gruppo si riservano comunque la facoltà di procedere con la stipula di scritture private anche per importi inferiori alla suddette soglie.
- In caso di utilizzo del portale Acquistinrete (Consip, MePA) il contratto è stipulato mediante le piattaforme medesime (come ad es. l'ordine diretto del MePA, ordine in adesione a Convenzione o Accordo Quadro Consip).

I contratti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria e di lavori di importo superiore € 1.000.000,00 verranno registrati presso l'Agenzia delle Entrate a tassa fissa. Al di sotto di tale soglia il contratto verrà registrato solo in caso d'uso.

I Contratto ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. dovrà riportare i seguenti dati:

- il codice CIG (codice identificativo gara)
- il codice CUP (codice unico di progetto) se previsto
- clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 3 della succitata legge.

I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, una tantum, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del codice dei contratti. Più precisamente, per appalti di valore inferiore ad € 40.000 l'imposta non è dovuta, mentre, negli altri casi il valore dell'imposta è progressiva in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato di cui al periodo precedente.

La consegna dei lavori e/o delle forniture e/o dei servizi può essere effettuata dalla competente Direzione Lavori e/o Responsabile del procedimento/Direttore dell'esecuzione del contratto solo a seguito dell'intervenuta formalizzazione dell'affidamento, salvi i casi in cui è consentito procedere alla consegna dei lavori e/o forniture e/o servizi in via d'urgenza ai sensi delle vigenti norme e comunque nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza.

Restano salve le procedure previste in materia di adempimenti nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e dell'Osservatorio Regionale, ove previste.

Articolo 44. RINNOVO E PROROGA DEL CONTRATTO

Il gruppo AMC può riservarsi la facoltà di disporre il rinnovo del contratto a condizione che tale possibilità sia espressamente indicata nella richiesta di offerta e che l'importo del rinnovo o della proroga sia stato computato nell'importo complessivamente stimato ai fini della scelta della procedura.

La facoltà di rinnovo deve essere esercitata dal gruppo AMC mediante atto scritto comunicato a mezzo posta certificata, all'Appaltatore nei termini indicati negli atti di gara e comunque prima della scadenza contrattuale. L'Appaltatore è tenuto all'esecuzione del contratto alle condizioni indicate negli atti.

Oltre quanto sopra previsto, è consentita una proroga dei contratti in scadenza al solo fine di assicurare la continuità del servizio e per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle procedure previste dal presente Regolamento per la scelta dell'Appaltatore.

TITOLO V

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Articolo 45. IMBALLO E PESO

L'imballo e la confezione si intendono compresi nel prezzo e il peso della merce si intende al netto.

Articolo 46. RESA

Ove non sia specificato diversamente, la merce deve essere resa, franco di ogni spesa, a terra nei magazzini del gruppo AMC indicati nel bando di gara o nella lettera d'invito o nel Capitolato Speciale.

Articolo 47. TRASPORTO

Il trasporto della merce è effettuato a rischio e pericolo della ditta fornitrice.

Articolo 48. CAMPIONI DI FORNITURA

A richiesta del gruppo AMC la fornitura può essere subordinata alla presentazione di una campionatura per "benestare" entro il termine indicato nel Capitolato Speciale di Fornitura.

Qualora la campionatura del soggetto aggiudicatario non risulti rispondente ai requisiti prescritti, il soggetto stesso è tenuto a presentare una seconda campionatura entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della lettera del gruppo AMC che notifica l'accertamento della difformità del primo campione. In caso di mancata rispondenza anche della seconda campionatura, il gruppo AMC ha la facoltà insindacabile di risolvere il contratto incamerando la cauzione ove presente, salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso che, pur non essendo richiesto, il fornitore ritenesse opportuno presentare un campione della merce prima di dar corso alla fornitura, il gruppo AMC si riserva - esclusa la sospensione o l'interruzione dei termini contrattuali - di esaminarlo e di esprimere un eventuale "benestare".

Il ritardo nell'espletamento della fornitura, che derivi dalla mancata rispondenza del campione o dal ritardo nella consegna del campione, comporta l'applicazione di penalità ove previste.

Nel caso di fornitura subordinata alla presentazione di campioni per il "benestare", il tempo intercorrente fra la data di presentazione del campione e la data del rilascio del "benestare" medesimo non è computato ai fini dei termini di consegna.

Articolo 49. CONSEGNA

La merce pervenuta s'intende consegnata subordinatamente al collaudo favorevole, ove questo sia previsto.

Il ricevimento della merce non preclude le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della consegna, ai sensi dell'art.1698 c.c.

I termini di consegna sono computati in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della stipulazione del contratto o di ricevimento dell'ordine ovvero dalla data di benestare al campione nell'ipotesi di cui all'articolo precedente del presente regolamento. La consegna deve aver luogo secondo le prescrizioni contenute nella lettera d'invito o nel Capitolato Speciale o nell'ordine.

Qualora cause di forza maggiore, esigenze o circostanze speciali, impediscano al gruppo AMC il ricevimento della fornitura, la medesima può ordinare una temporanea sospensione dei termini.

Il fornitore che, per cause di forza maggiore, documentate e comprovate, non sia in grado di effettuare le consegne nel termine fissato, può chiedere, con domanda motivata, la concessione di una proroga dei termini al gruppo AMC. Verificata la fondatezza dei motivi della richiesta e le proprie esigenze di utilizzazione del materiale in consegna, il gruppo AMC può concedere la proroga richiesta per non più di una volta per ogni fornitura.

Articolo 50. COLLAUDO

a) VERIFICA DI CONFORMITA' PER FORNITURE /SERVIZI.

Fatto salvo quanto previsto dal Capitolato Speciale, la verifica di conformità della merce fornita viene effettuato presso gli impianti del gruppo AMC, che si riserva anche la facoltà di ricorrere a laboratori specializzati. In caso di contestazione della merce consegnata l'aggiudicataria dovrà sostituire la merce con altra rispondente a quanto prescritto, non oltre i termini contrattuali previsti.

Ove sia prevista la verifica presso il fornitore, la ditta deve notificare al gruppo AMC la disponibilità della merce per le operazioni di verifica.

Il tempo intercorrente fra detta comunicazione e la data di ultimazione della verifica non è computato ai fini dei termini di consegna.

Nel caso di forniture particolarmente complesse o di forniture con posa in opera, il gruppo AMC di norma, in contratto prevede una verifica provvisoria. Tale verifica, che potrà essere effettuata in corso d'opera e comunque entro un mese dall'ultimazione del contratto, consiste nell'eseguire, previo avviso all'Appaltatore, tutte le verifiche, prove e constatazioni necessarie, per accertare se la fornitura stessa o sue singole parti possono essere prese in consegna con facoltà d'uso.

Successivamente sarà effettuata la verifica di conformità definitiva nel termine di 6 (sei) mesi dalla data della verifica provvisoria e comunque a condizione che siano consegnati tutti i documenti richiesti nelle specifiche tecniche ovvero da norme di legge, e siano stati emessi, con esito positivo, ulteriori eventuali certificati di collaudi effettuati da Enti terzi.

Scopo del controllo è la verifica del completo e corretto funzionamento di quanto fornito e la piena rispondenza dello stesso alle norme di capitolato ed alle specifiche normative in vigore.

Qualora non previsto il collaudo provvisorio, il gruppo AMC procede al solo collaudo definitivo.

b) COLLAUDO PER LAVORI

Fatto salvo il collaudo in corso d'opera nei casi previsti dal contratto e dalla Legge, il gruppo AMC provvederà, a mezzo del Direttore dei Lavori ad emettere certificato di regolare esecuzione nel termine di tre mesi dalla data del verbale di ultimazione lavori, salvo che non ritenga opportuno emettere il certificato di collaudo entro il termine di sei mesi.

Una volta emesso, il certificato di regolare esecuzione/collaudo diventerà definitivo decorsi due anni dalla data di emissione e si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non intervenga entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.

A seguito di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione si procederà allo svincolo della cauzione definitiva e alla corresponsione, entro il termine massimo di 90 giorni in riferimento ai settori speciali e di 60 in riferimento ai settori ordinari previa motivazione, della rata di saldo, previa contestuale presentazione di idonea garanzia come previsto dalla normativa vigente.

c) NORME COMUNI

Il collaudatore è nominato dal gruppo AMC, di norma, nell'ambito del proprio personale; per eventuali collaudatori esterni i compensi sono a carico del gruppo AMC.

Fatto salvo il potere di rifiutare l'emissione del certificato di collaudo se la fornitura o l'opera risulti non collaudabile, il collaudatore esprimerà le sue eventuali osservazioni e riserve e indicherà quali modifiche, correzioni o adattamenti siano da eseguirsi per rendere la prestazione perfettamente collaudabile con esito positivo.

Durante le operazioni di collaudo, il gruppo AMC fornirà a sua cura e spese e come parte integrante dei suoi obblighi di contratto, tutta l'assistenza necessaria alla loro tempestiva e corretta esecuzione.

Tutte le spese relative al collaudo in fabbrica sono a carico della ditta fornitrice salvo quelle del collaudatore che, invece, sono a carico del gruppo AMC. Inoltre l'Appaltatore dovrà eseguire quanto imposto dal collaudatore nei termini stabiliti e, nel caso di non pronta ottemperanza, il gruppo AMC farà eseguire dette opere da terzi, addebitando le spese all'Appaltatore stesso, salvo eventuali maggiori danni.

I verbali di collaudo qualora siano effettuati in contraddittorio, sono firmati dal Fornitore o da persona presente munita di procura alla firma; in assenza i verbali saranno trasmessi al Fornitore per la sottoscrizione, che dovrà essere apposta entro 10 gg dalla ricezione.

Articolo 51. PAGAMENTI

Il gruppo AMC corrisponde all'Appaltatore il corrispettivo derivante dall'offerta economica presentata, di norma mediante pagamenti per stati di avanzamento.

Negli appalti di lavori, sarà emesso un certificato di pagamento al raggiungimento di una percentuale predeterminata, ovvero il certificato sarà emesso periodicamente, sulla base di quanto previsto dal contratto.

Per i contratti con importo non superiore ad Euro 50.000 oltre IVA, ovvero aventi durata non superiore a 30 giorni, sarà emesso un solo certificato di pagamento, salvo diversa previsione individuata nei documenti di gara.

Nei contratti di lavori, il Direttore dei Lavori procederà alla redazione dello stato d'avanzamento che sarà trasmesso al Responsabile del procedimento. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi; i pagamenti relativi ai medesimi acconti sono effettuati nel termine di 30 gg decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 gg e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023.

Non si farà luogo ad alcun pagamento in presenza di irregolarità contributiva rilevata dal modello DURC.

Dal reale importo netto di ogni Stato di Avanzamento si dedurranno le ritenute dello 0,50% a garanzia dell'esatta osservanza delle norme sulla tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori, che saranno corrisposte senza interesse in un'unica soluzione dopo l'approvazione del collaudo provvisorio. L'ultima rata ovvero una quota dell'unica fattura pari al 10%, considerata quale rata di saldo, sarà corrisposta all'Appaltatore, previo rilascio di garanzia fideiussoria entro 30 gg decorrenti dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 gg e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle opere.

Negli appalti di forniture e servizi di norma si procede al pagamento a saldo delle fatture, nel termine contrattualmente stabilito.

La fattura potrà essere emessa solo dopo la consegna del materiale ovvero all'accettazione dello stesso, se sussiste una procedura formalizzata per l'accettazione.

Per tutti i contratti il pagamento delle fatture sarà effettuato da parte dell'GRUPPO AMC secondo i termini indicati dal contratto previa verifica della regolarità contributiva attraverso il modello DURC. Qualora il contratto non disponga un termine, questo si intende fissato a 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura per il settore ordinario ed a 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura per i settori speciali, salvo i casi in cui si espressamente concordato il termine di 30 gg.

Il gruppo AMC provvederà all'emissione dei bonifici bancari per il pagamento dei corrispettivi nei confronti degli Appaltatori utilizzando i conti dagli stessi dichiarati dedicati ai fini del rispetto della legge 136/2010 smi. Ogni bonifico dovrà altresì riportare ove previsto il CIG e eventuale CUP relativo alla gara di cui trattasi.

Articolo 52. MODALITÀ DI PROPOSIZIONE DELLE CONTESTAZIONI – ACCORDO BONARIO

Per i contratti di appalto di lavori trova applicazione l'art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

Per i contratti di servizi e forniture, trova applicazione dell'art. 211 del D.Lgs. 36/2023.

Laddove non siano presenti registri contabili, l'appaltatore è tenuto a presentare contestazioni al Responsabile del procedimento per lettera raccomandata o pec ed entro 15 giorni solari dal manifestarsi delle cause che originano la contestazione stessa.

L'Appaltatore deve nella suddetta comunicazione indicare con precisione l'oggetto della contestazione, l'entità e le corrispondenti ragioni di ciascuna domanda.

Le contestazioni proposte dall'Appaltatore senza attenersi alle modalità procedurali e di contenuto ed ai termini sopra indicati sono inefficaci ed improduttive di effetti nei confronti delle Società del gruppo AMC.

Articolo 53. FORO COMPETENTE - ARBITRATO

Per qualunque controversia che potesse sorgere nell'esecuzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 28 c.p.c., foro competente esclusivo, se non diversamente concordato tra le parti, sarà a tutti gli effetti quello di Vercelli, eletto giurisdizione ordinaria.

L'Azienda stabilisce di non procedere alla composizione delle vertenze tramite arbitrato.

Articolo 54. NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 l'Impresa tratterà i dati personali forniti dai concorrenti secondo le modalità e per le finalità descritte nell'apposita informativa allegata ai documenti di gara.

Il gruppo AMC deve nei documenti contrattuali (bando di gara o lettera di invito o schema di contratto) indicare gli obblighi e gli oneri a carico dell'Appaltatore, come desunti dagli articoli del presente Regolamento.

Tutti i richiami normativi si intendono effettuati alle disposizioni di legge pro-tempore in vigore.

Il Regolamento è portato a conoscenza dei terzi mediante pubblicazione sul sito del gruppo AMC.